

**RELAZIONE SULLA RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA SITUAZIONE
GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA DEL
COMUNE DI BAGNACAVALLLO (ART. 30 DEL D.LGS. N. 201/2022) - ANNO 2025**

PREMESSA

L'art. 30 “*Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali*” del D.Lgs. n. 201/2022 recita quanto segue:

“1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”.

Il D.Lgs. n. 201/2022 si riferisce esclusivamente ai “*servizi economici di interesse generale a livello locale*” definiti dall'art. 2 lett. c): “*«servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica»: i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;”.*

Per meglio contestualizzare il perimetro dei **servizi pubblici locali di rilevanza economica**, è possibile prendere come esempio i servizi rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del MIMIT, n. 639 del 31 agosto 2023, recante “*Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del D.lgs. n. 201 del 2022*” ovvero nello specifico: impianti sportivi, parcheggi, servizi cimiteriali, luci votive, trasporto scolastico.

Dalla definizione fornita dal decreto legislativo stesso ne consegue in primo luogo l'esclusione dalla ricognizione dei **servizi pubblici locali privi di rilevanza economica** ovvero quei servizi, realizzati senza scopo di lucro e privi di appetibilità sul mercato, che vengono resi a totale o parziale carico degli enti locali e che sono ad oggi ancora normati dall'art. 113bis del D.Lgs. n. 267/200 (TUEL). Rientrano in tale categoria, se soggetti al pagamento di una tariffa, i servizi sociali, i servizi culturali e del tempo libero.

Sono inoltre esclusi dalla ricognizione:

- i cosiddetti **servizi strumentali** ovvero tutti quei servizi erogati da società ed enti a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali e che, quindi, sono svolti in favore della pubblica amministrazione, al contrario dei servizi pubblici locali che mirano a soddisfare direttamente bisogni o esigenze della collettività;
- le **forme di collaborazione con il terzo settore** (D.Lgs. n. 117/2017) che prevedono esclusivamente il rimborso delle spese sostenute;

Con riferimento ai servizi pubblici locali di rilevanza economica oggetto di ricognizione particolare rilievo assumono i **servizi pubblici locali a rete** così come definiti dall'art. 2, lett. d) del D.Lgs n. 201/2022: *“i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente;”*. Rientrano in tale categoria, ad esempio, la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, il servizio idrico integrato, la gestione dei rifiuti urbani, il trasporto pubblico locale, ecc.

Nell'ambito di tali servizi sono esclusi dalla ricognizione a carico del Comune i servizi per i quali è presente un'ente/autorità di regolazione in quanto dovranno essere questi ultimi, in qualità di affidatari, ad effettuare la ricognizione, limitandosi quindi gli enti locali a rinviare come riferimento a quanto da tali enti/autorità deliberato e pubblicato sui propri siti. Tale interpretazione trova conferma nella prima parte del comma 1 dell'art. 30 del sopracitato D.Lgs. n. 201/2022 che individua come destinatarie dell'obbligo di ricognizione, oltre a Comuni e Province, anche *“gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio”*.

Si evidenziano al riguardo, per il Comune di Bagnacavallo, le comunicazioni di AMR Agenzia Mobilità Romagnola S.r.l. Consortile (acquisita agli atti con protocollo n. 15834 del 23.11.2023) e di ATERSIR Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (acquisita agli atti con protocollo n. 16631 del 11.12.2023) nelle quali si precisa che le società provvederanno alla relazione ex art. 30 del D. Lgs. n. 201/2022, mediante pubblicazione sui propri siti.

Per quel che concerne, invece, la modalità di affidamento dei servizi oggetto di rilevazione appare chiaro come la ricognizione riguardi sia servizi in concessione che i servizi in appalto, dato che entrambe le modalità sono gestibili nell'ambito dei servizi di interesse economico generale di livello locale, oltre ad essere esplicitamente citati dalle disposizioni del d.lgs. 201.

Si richiama, a conferma di ciò, quanto precisato nel Quaderno ANCI *“Verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di cui all'art. 30 del D.Lgs. N. 201/2022 – Novembre 2023”*:

“Inoltre, per quanto attiene al perimetro della ricognizione, non pare potersi limitare ai soli servizi affidati in concessione, in quanto, ai sensi dell'art. 15 del TUSPL, l'opzione della concessione è solo una preferenza: “Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore” e non un obbligo generale, residuando pertanto la possibilità dell'affidamento tramite appalto pubblico.”.

Inoltre la seconda parte del comma 1 del sopracitato art. 30 prevede di verificare il *“concreto andamento dal punto di vista economico”* dello specifico servizio, declinato *“in modo analitico”* sulla:

- efficienza;
- qualità del servizio;
- rispetto degli obblighi del contratto di servizio.

Tale disposizione si intende relativa a tutti gli affidamenti di servizi di interesse economico generale a livello locale degli enti affidanti per ogni modalità di affidamento (modalità elencate all'art.10, 4° comma, del D.Lgs. n. 201/2022 in procedura ad evidenza pubblica per affidamento dei servizi sul mercato, in house providing società mista, gestione in economia degli enti locali o anche mediante loro azienda speciale).

All'interno di questa cornice interpretativa l'unica esclusione ammissibile nell'ambito dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, peraltro confermata anche dal Quaderno Anac sopracitato, appare essere quella relativa ai servizi al momento **gestiti in economia**.

Infine preme evidenziare come l'ultima parte del 1° comma dell'art. 30 del sopracitato decreto legislativo preveda che *“La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.”* e come l'ultima parte del 2° comma preveda: *“Nel caso di servizi affidati a società in house , la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.”*.

A tale proposito si precisa come il Comune di Russi, alla data del 31.12.2023, non risulti aver affidato a società in house alcun servizio oggetto della presente rilevazione.

RICOGNIZIONE

Alla luce di quanto esplicitato in premessa si è proceduto ad una ricognizione che ha coinvolto tutti i Responsabili di Area al fine di individuare gli eventuali servizi pubblici locali di rilevanza economica oggetto di ricognizione.

A seguito della rilevazione i servizi pubblici di interesse economico ricadenti negli adempimenti di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022 risultano essere i seguenti servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica:

1. Gestione impianto sportivo di via della Repubblica 7A a Bagnacavallo (tennis);
2. Gestione impianto sportivo di via Oriani 1 a Villanova (tennis);
3. Gestione stagione teatrale Bagnacavallo

Per ogni servizio affidato di cui sopra si procede ad allegare apposita scheda al fine di rilevarne l'andamento economico, l'efficienza, il livello qualitativo del servizio nonché il rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio.